

Provincia di Torino

D.D. n. 269-16058 del 21.04.2010 di variante alla concessione di derivazione d'acqua dal T. Orco, assentita alla Soc. "La Peschiera" in Comune di Pont C.se, ad uso idroelettrico.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. n. 269-16058 del 21.04.2010 - Codici univoci: TO-A-10282 e TO-A-10283

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis)

Determina

1 di accogliere la domanda della Soc. "La Peschiera" s.r.l., datata 23.07.2009, di variante alla concessione di derivazione d'acqua dal T. Orco, a mezzo del Canale della Manifattura, in Comune di Pont. C.se, assentita alla alla Soc. "La Peschiera" s.r.l. per l'uso idroelettrico, con la D.D. n. 677-34119/2009 del 10.09.2009. Pertanto, nell'ambito della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, i nuovi parametri della concessione in questione, relativi all'utilizzo idroelettrico, risultano essere i seguenti: 1800 l/s massimi e 1620 l/ medi per produrre sul salto di 9,50 m la potenza nominale media di 150,88 kW, rimanendo invariate la portata per l'utilizzo industriale (50 l/s massimi continui) e la portata complessiva derivata dal T. Orco (2500 l/s massimi);

2 di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 21.04.2010, relativo all'utenza idroelettrica, e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3 salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata della concessione in questione resta invariata e pertanto il termine di scadenza della stessa risulta di anni trenta successivi e continui decorrenti dal 07.04.1987;

4 di subordinare l'efficacia del presente provvedimento alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi, risultante dai variati parametri di concessione; in particolare il canone annuo determinato in ragione di kW 150,88, sostituisce i canoni dovuti per l'uso energetico in ragione della concessione citata in premessa, mentre restano invariati i canoni dovuti per l'uso industriale;

5 di dare atto che la concessione di che trattasi è subordinata alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare datato 21.04.2010;

6 di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, agli interessati ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7 di informare che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare, l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 21.04.2010: "(omissis)

Art. 11 - Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto, in solido con gli utenti che condividono l'opera di presa, individuati nella convenzione di couso di cui all'art. 10, a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 1900 l/s.

Per garantire il rilascio del DMV il concessionario dovrà installare un dispositivo di misura in continuo della portata in alveo, che consenta di regolare in automatico il sistema di modulazione della portata derivata, in modo da sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali.

In tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente. (omissis)"